



**TRIBUNALE DI PALMI**  
UFFICIO di PRESIDENZA

Prot. n° \_\_\_\_\_

Palmi, 1 agosto 2019

**AI SIGG. PRESIDENTI**  
**degli ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO PERITI - MODALITA' OPERATIVE**

In ossequio al disposto di cui agli artt. 67 e segg. delle norme di attuazione del codice di procedura penale, verrà istituito presso questo Tribunale di Palmi l'albo dei periti, diviso in categorie, ove verranno iscritti i professionisti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta; ad essi verrà dato l'incarico di effettuare le perizie in materia penale.

L'albo comprenderà necessariamente le categorie di esperti in:

- medicina legale;
- psichiatria;
- contabilità;
- ingegneria e relative specialità;
- infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- balistica;
- chimica;
- analisi e comparazione della grafia;
- interpretariato e traduzione;

L'albo dei periti sarà tenuto a cura del Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense, dal Presidente dell'Ordine, del Collegio ovvero delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

Tale Comitato deciderà sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

\*\*\*\*\*

Le informazioni che seguono riguardano tutte le categorie professionali; **per gli esercenti le professioni sanitarie varranno le integrazioni e specificazioni di cui si dirà oltre.**

Potranno fare richiesta di iscrizione nell'albo coloro che siano forniti di **speciale competenza** tecnica nelle materie sopra elencate. A tal riguardo è necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il richiedente sia iscritto nell'albo professionale dell'Ordine di appartenenza o, per le categorie non organizzate in Ordini, ai ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla Camera di Commercio **da almeno tre anni**, a meno che non possa dimostrare la speciale competenza allegando tutti gli elementi ritenuti utili a tal fine.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo dei periti le persone:

- a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale;
- c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

La richiesta di iscrizione, diretta al Presidente del Tribunale, dovrà essere presentata in bollo da Euro 16,00 e contenere le indicazioni circa:

- le generalità dell'interessato;
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- la residenza e il domicilio professionale (che devono essere obbligatoriamente nel circondario del tribunale di Palmi);
- il numero di codice fiscale;
- il numero di telefono
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e ordinaria da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni;
- la data e il numero di iscrizione nell'ordine professionale di appartenenza o, per le categorie non organizzate in ordini, ai ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla Camera di Commercio.

La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, sottoscritta dall'interessato, attestante i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza o il domicilio professionale, la data e il numero di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza o, per le categorie non organizzate in ordini,

ai ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla Camera di Commercio, il titolo posseduto, la data e il luogo del suo conseguimento.

Il professionista richiedente dovrà, inoltre, dichiarare:

- di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso;
- di non essere iscritto nell'albo dei consulenti tecnici o dei periti di altri Tribunali;
- il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

La domanda dovrà essere corredata:

- da *curriculum* illustrativo delle esperienze professionali e degli incarichi svolti;
- da titoli e documenti attestanti la speciale competenza tecnica del richiedente.

Dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia del documento di identità del professionista richiedente.

Se il Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, all'esito della riunione che sarà all'uopo convocata, accoglierà la domanda di iscrizione, verrà data comunicazione all'interessato, il quale dovrà effettuare il versamento della tassa di concessione governativa dell'importo di Euro 168,00 secondo le modalità che gli saranno indicate nella medesima comunicazione.

\*\*\*\*\*

**Per quanto riguarda la categoria dei medici chirurghi e degli odontoiatri,** si rammenta che l'art. 15 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria, stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici ***“devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”***.

Conseguentemente, **le domande di iscrizione dovranno essere complete di tali indicazioni debitamente documentate.** Inoltre, in attuazione dell'art. 15 del Protocollo d'intesa stipulato in data 24 maggio 2018 tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri al fine di armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e consulenti tecnici d'ufficio ai sensi della citata legge n. 24/2017, **l'albo dei periti sarà articolato in due sezioni**, il primo dedicato alla professione medico-chirurgica e il secondo

a quella medico-odontoiatrica. All'interno di ciascuna sezione saranno specificate le diverse specializzazioni facendo riferimento, in linea generale, a quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attualmente indicate nel D.M. 4 febbraio 2015. Tra le specializzazioni sarà inclusa quella di medico di medicina generale.

**I parametri di valutazione della speciale competenza** richiesta per l'iscrizione nell'albo dei periti degli esercenti le professioni sanitarie sono i seguenti:

- a) esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, non inferiore a cinque anni;
- b) possesso di un adeguato *curriculum* formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, con indicazione dei corsi di livello universitario o assimilato, di quelli di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM (Educazione Continua in Medicina) e le eventuali attività di docenza;
- c) possesso di un *curriculum* professionale, con indicazione delle posizioni ricoperte e delle attività svolte nella propria carriera (ad esempio, ruoli svolti, datore di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi ed aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- d) eventuale possesso di un curriculum scientifico, con indicazione delle attività di ricerca e delle pubblicazioni, nonché l'eventuale iscrizione a società scientifiche;
- e) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
- f) iscrizione all'Ordine professionale in regola con i pagamenti.

I suddetti criteri di valutazione saranno considerati in concorso tra loro, **attribuendo priorità al periodo di minimo esercizio della professione**: la carenza di tale elemento comporterà il rigetto della domanda, a meno che la speciale competenza non possa desumersi dagli altri elementi connotanti il profilo professionale degli interessati.

**La peculiarità del percorso di specializzazione in medicina legale**, specificamente diretto ad attribuire competenze professionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e la necessaria presenza della figura del medico legale nei procedimenti riguardanti la responsabilità sanitaria, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 24/2017, **giustificano che non sia richiesto il periodo minimo di esercizio della professione**, fermi restando gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

**I parametri di valutazione della speciale competenza dovranno essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione della domanda di iscrizione nell'albo**, nella quale dovrà essere obbligatoriamente contenuta, ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge n. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

\*\*\*\*\*

**Ai sigg. Presidenti degli Ordini e Collegi in indirizzo si chiede la cortesia di diffondere la presente nota tra i propri iscritti** per dare a chi ne sia interessato e ne abbia i requisiti la possibilità di presentare la domanda di iscrizione nell'istituendo albo dei periti **entro e non oltre il 30 settembre 2019.**

Grata per la preziosa collaborazione che certamente non mancherà, porgo cordiali saluti.

**Il Presidente del Tribunale**

Concettina Epifanio  
*Concettina Epifanio*